

ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE DEL RIO CHIAPPETO (O VERNAZZA) CON DEVIATORE NEL TORRENTE STURLA NONCHÉ DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURLA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL'ARENA E IL PONTE DI VIA DELLE CASETTE

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE DEL RIO CHIAPPETO (O VERNAZZA) CON DEVIATORE NEL TORRENTE STURLA NONCHÉ DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURLA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL'ARENA E IL PONTE DI VIA DELLE CASETTE".

CIG: 8105935D29

CUP: B34H17000900001

CUP: B34H17000950001

Articolo 1. Finalità

Il presente documento, di seguito denominato "Capitolato d'Oneri", costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo articolo 2) nonché dei documenti che l'Appaltatore (come definito ai sensi del successivo articolo 2) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della stessa Stazione Appaltante.

Articolo 2. Definizioni

Nell'ambito del presente documento s'intende per:

1. Codice dei Contratti: il "Codice", approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ;
2. Appalto: il servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della progettazione esecutiva in oggetto;
3. Operatore economico o Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell'Appalto;
4. Intervento: l'intervento in epigrafe;
5. Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Operatore economico, in sede di gara;
6. Servizio: la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliata, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri;
7. Stazione Appaltante: il Comune di Genova;

8. Progetto definitivo: la progettazione definitiva complessiva composta dai tre diversi progetti definitivi elaborati e approvati in sede di Conferenza dei Servizi, nello specifico:
 - Progetto Definitivo “Adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto con deviatore nel Torrente Sturla”;
 - Progetto Definitivo “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra il viadotto di Corso Europa e il ponte di Via delle Casette”;
 - Progetto Definitivo “Torrente Sturla: sistemazione idraulica del tratto compreso tra la briglia presso Via dell’Arena e il viadotto di Corso Europa”;
9. Progetto esecutivo: la progettazione esecutiva complessiva dei tre interventi raggruppati in un unico appalto, attualmente in fase di redazione da parte dell’RTP aggiudicataria dell’appalto di “Progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione nonché, con opzione, alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” delle opere in oggetto;
10. RUP: il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;
11. Linee Guida: le Linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” (aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018);
12. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 3. Oggetto

3.1 L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della progettazione esecutiva dei lavori di “*Adeguamento della canalizzazione del Rio Chiappeto con deviatore del Torrente Sturla nonché opere di sistemazione idraulica del Torrente Sturla tra via dell’Arena e il ponte di via delle Casette*”. Le modalità di svolgimento del Servizio sono stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1 come sopra definite, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora vigenti nonché dal successivo art. 4 “*Articolazione del servizio e modalità di esecuzione*” del presente Capitolato.

3.2 Il Servizio oggetto dell’Appalto dovrà essere svolto secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Offerta che verrà presentata dall’Operatore Economico aggiudicatario.

3.3 L'aggiudicatario dovrà verificare la rispondenza degli elaborati, facenti parte del Progetto Esecutivo sopra richiamato, e la loro conformità alla normativa vigente al fine di conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 c. 2 del Codice e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità del progetto esaminato.

3.4 Tale Progetto Esecutivo è in corso di ultimazione da parte dell'RTP aggiudicataria dell'appalto di progettazione e, una volta consegnato alla Civica Amministrazione, verrà immediatamente trasmesso all'Operatore Economico aggiudicatario del presente appalto.

3.5 Il luogo di esecuzione delle attività sarà la sede dell'Operatore Economico per quanto attiene alle attività di verifica, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di riunioni per la verifica dello stato d'avanzamento delle attività di verifica stesse.

Articolo 4. Articolazione del servizio e modalità di esecuzione

4.1 La verifica deve essere effettuata dall'Aggiudicatario sulla totalità dei documenti componenti il Progetto Esecutivo, con riferimento a tutte le opere che compongono l'Intervento e non a "campione".

Ciò detto, la verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti (Art. 26, comma 4 del Codice):

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

4.2 Il Servizio deve essere adempiuto, anche, attraverso le seguenti attività:

- a) gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati sulle attività di progettazione/validazione, al fine di garantire la costante disponibilità, la conservabilità e l'accessibilità di tutti i documenti prodotti sia in itinere del processo di verifica, sia in emissione dell'atto formale finale.

Nello svolgimento del Servizio, il RUP avrà come referente operativo il coordinatore del gruppo di lavoro del Servizio indicato dall'Aggiudicatario, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

Articolo 5. Corrispettivo – Modalità di pagamento

5.1 Il corrispettivo è determinato in base all'Offerta presentata dall'Operatore economico su un valore del Servizio posto a base di gara, stimato sulla base degli importi dei progetti definitivi, pari ad **€ 86.044,78 (diconsi Euro ottantaseimilaquarantaquattro/78)** oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, valore determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 come da tabella di calcolo del corrispettivo allegata alla documentazione di gara.

Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- il 20% del corrispettivo contrattuale a seguito di consegna del Servizio da parte del RUP;
- il 60% del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento della verifica del Progetto Esecutivo;
- il residuo 20% del corrispettivo contrattuale a seguito della validazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

5.2 Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Servizio affidato, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, dello Schema di Contratto e di tutti i documenti contrattuali oltreché all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Operatore economico si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per le riunioni con il RUP di cui punto 3.5 dell'art. 3, le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

5.3 Il corrispettivo dell'Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'operatore economico, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

5.4 Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri è dovuto, compreso quelli conseguenti ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

5.5 Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 6. Termine per l'esecuzione dei Servizi – Penali

6.1 La durata complessiva dell'attività di verifica è stabilita in 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 4.1 del presente Capitolato d'Oneri.

6.2 I suddetti termini potranno essere sospesi solo con atti scritti motivati da parte della Stazione Appaltante o da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che intervenga sullo svolgimento delle prestazioni connesse all'andamento dei servizi afferenti all'intervento o, per quanto non disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, da ordini specifici della Stazione Appaltante.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le attività di verifica nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107 c. 5 del Codice dei contratti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione di proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, entro quindici giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento.

L'affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6.3 Al fine di assicurare il costante controllo e riscontro sulle attività, per la celere verifica della progettazione, l'operatore economico dovrà:

- consentire il continuo monitoraggio da parte della Stazione Appaltante dello stato di avanzamento della verifica;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle tempistiche della verifica, comunicarle tempestivamente alla Stazione Appaltante, proponendo le adeguate azioni correttive;

- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista, comunicandole alla Stazione Appaltante con la tempistica dovuta, affinché la stessa possa adottare le opportune determinazioni;

6.4 Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche che dovessero emergere in fase di verifica.

6.5 In tutti i casi di mancato rispetto dei termini contrattuali per lo svolgimento delle attività di verifica, accertato dal RUP, la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto si potrà considerare risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento per maggior danno subito.

6.6 Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell'addebito, mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'operatore economico, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

Articolo 7. Responsabilità e obblighi dell'Operatore economico

7.1 L'Operatore economico è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte.

7.2 L'Operatore economico si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni che siano imputabili direttamente all'Operatore economico e/o ai suoi subappaltatori.

7.3 L'Operatore economico si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività di verifica.

7.4 L'Operatore economico si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Operatore economico e/o subappaltatore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione dei servizi affidati, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Operatore economico risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Operatore

economico, e/o dei suoi subappaltatori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione dei servizi affidati.

7.5 L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P.

Articolo 8. Polizza assicurativa e garanzia definitiva

8.1 L'Operatore economico è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del Contratto per effetto dell'accettazione dell'Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori la cui progettazione è oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

8.2 La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che abbiano determinato maggiori costi a carico della Stazione Appaltante.

8.3 La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale pari ad € 2.500.000,00.

8.4 La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del Progetto e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.5 La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

8.6 Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, l'Operatore economico è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo al servizio di verifica; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

8.7 La garanzia è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

8.8 Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli stessi.

8.9 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'appalto.

8.10 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell'art 93 del Codice dei Contratti.

8.11 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

8.12 Al fine di ottenere l'erogazione dell'anticipazione, come espresso all'articolo 35 comma 18 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa corrispondente al corrispettivo contrattuale a seguito della consegna del Servizio da parte del RUP maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 9. Subappalto

9.1 Il subappalto, salvo quanto stabilito nell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito.

9.2 l'affidamento in subappalto sarà altresì disciplinato secondo quanto previsto all'art. 105 del Codice. In particolare, ai sensi del comma 6, i subappaltatori devono appartenere alla terna indicata dall'Affidatario all'atto della presentazione dell'offerta.

Articolo 10. Cessione del contratto

10.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

10.2 La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 11. Recesso

11.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l'Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché ad un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

11.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Operatore economico in sede di Offerta.

11.3 La mancata consegna della progettazione esecutiva, da parte dei progettisti incaricati, comporta l'estinzione dell'obbligazione di verifica della progettazione esecutiva senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere per il mancato espletamento del relativo servizio di verifica.

L'Appaltatore rinuncia, pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 12. Condizione risolutiva – Risoluzione – Nullità

12.1 Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) perdita, da parte dell'Operatore economico, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

- 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) sopravvenienza a carico dell'Operatore economico, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
 - g) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo.

12.2 La Stazione appaltante potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP, ovvero errori materiali nell'esecuzione delle verifiche, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), la procedura di verifica ex art. 26 del Codice dei contratti non risultasse correttamente svolta e perfezionata ovvero fosse svolta con ritardi rispetto alle tempistiche infra indicate.

12.3 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l'Operatore economico non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all'indirizzo comunicato dall'Operatore economico in sede di Offerta, nei casi indicati nell'articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Servizi;
- c) sospensione dei Servizi da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

- g) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- h) errori materiali nella verifica e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti

13.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

13.2 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

Articolo 14. Controversie

La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.